

Spett.le

Segreteria Commissione III – Territorio, Ambiente, Mobilità
Settore Affari legislativi e coordinamento commissioni
assembleari

Assemblea legislativa – Regione Emilia-Romagna

Via Aldo Moro n. 50 – 40127 Bologna – Italy

SegrCommIII@regione.emilia-romagna.it

Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2023, N. 214 *“Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”* - Contributo del Comune di Bologna.

Si coglie l'occasione per ringraziare la Regione Emilia-Romagna per il lavoro fatto per predisporre la DGR n.214/2023 che si pone l'importante obiettivo di rinnovare la normativa regionale rispetto alle modifiche introdotte dalla normativa nazionale ancora in divenire, in particolare dal D.Lgs 199/2021 e dalla Legge 34/2022, cercando di dirimere possibili interpretazioni discordanti che possono derivare dalla lettura congiunta delle disposizioni attualmente vigenti.

Con questa nuova delibera regionale si introducono inoltre importanti nuovi elementi volti al contenimento della crisi energetica e quindi delle emissioni climalteranti.

Di seguito alcune osservazioni e richieste di chiarimenti:

1. Creazione di una DAL che faccia chiarezza in un contesto normativo complesso

Dato che il fine della DGR 214/23 è quello di accelerare e promuovere lo sviluppo e la massima diffusione possibile degli impianti fotovoltaici facendo chiarezza sugli attuali criteri localizzativi, si ritiene potrebbe essere utile predisporre una unica e nuova DAL, senza richiami a quella del 2010, per fornire un quadro normativo semplificato in tema di aree idonee, portando quindi a sintesi in un unico testo la normativa regionale in recepimento e declinazione di quella nazionale.

Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio

Settore transizione ecologica e ufficio clima

Direzione

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

Data la complessità e l'evolversi della normativa nazionale, i contenuti della nuova DGR 214/23 rischiano di essere presto superati, ma non si ha conoscenza di quando potrebbero uscire i decreti interministeriali definiti dal D.Lgs. 199/21 all'art. 20 c.1 i quali definiranno principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, e pertanto la delibera regionale risulta molto importante, ma solo se riesce a fornire un quadro regionale chiaro e unitario.

2. Rapporto norma regionale-nazionale

I criteri localizzativi definiti dalla DGR 214/23, così come quelli già dettati dalla DAL n. 28 del 2010 e dalle deliberazioni regionali attuative della stessa, costituiscono una valutazione di primo livello circa l'idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree individuate, destinata ad orientare e agevolare ma non a vincolare le determinazioni delle Amministrazioni competenti alla formazione dei titoli amministrativi relativi ai singoli impianti. Su tali temi infatti la disciplina regionale deve conformarsi a quella nazionale.

Dalla lettura della DAL 28/2010 integrata con la modifiche proposte dalla DGR 214/2023 pare che in alcuni punti la normativa regionale non sia pienamente conforme a quella nazionale.

A titolo di esempio la DGR 214/23 per quanto riguarda le aree agricole considerate idonee dalle recenti norme statali (D.lgs. 199/21), specifica che gli impianti a terra possono interessare il 100% delle superfici, purché si eviti qualsiasi intervento che non consenta il completo ripristino agricolo del suolo al termine del ciclo di vita dell'impianto energetico. La norma regionale prevede che, per salvaguardare le eccellenze agricole, qualora queste stesse aree siano interessate da coltivazioni certificate, vengano ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici.

Si condivide il principio di tutela dei terreni interessati da coltivazioni certificate ma ci si chiede in tal caso come si dovrebbe procedere in sede di autorizzazione. Nel caso in cui venisse presentata una pratica per installare fotovoltaico a terra su un terreno agricolo interessato da coltivazioni certificate localizzato a meno di 500 m da un'area produttiva, e quindi idonea *ope legis*, come si dovrebbe procedere data la diversità tra la norma nazionale e regionale?

3. Definizione delle destinazioni d'uso

La normativa nazionale prevede semplificazioni per le aree commerciali, industriali, artigianali, definizione ormai obsolete per la normativa regionale in vigore, in particolare la LR 24/2017. Si chiede quindi di introdurre elementi di chiarimento tra tali definizioni e quelle utilizzate nella disciplina urbanistica regionale.

Anche nella classificazione delle destinazioni d'uso finale delle cave, si ritiene opportuno che sia chiaramente specificato che deve prendersi a riferimento la destinazione finale ai sensi della LR 17/91 "*Disciplina delle attività estrattive*".

4. Mappatura aree agricole interessate da coltivazioni certificate.

Considerato che la DGR prevede specifiche limitazioni e condizionalità procedurali per le aree agricole interessate da coltivazioni certificate, intese come "*produzioni a qualità regolamentata ed*

in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione”, si chiede se esistono mappature, database o elenchi di riferimento per poter conoscere, in qualità di soggetto che deve rilasciare titoli autorizzativi, queste informazioni di base.

5. Agrivoltaico

Si vuole evidenziare come nel territorio del Comune di Bologna si sta registrando un particolare interesse per questa soluzione innovativa, in grado di conciliare la produzione agricola/agroalimentare con quella energetica da fonti rinnovabili. Questo interesse è espresso tanto dal mondo agricolo quanto dalle imprese del settore energetico e si ritiene debba essere pienamente sostenuto e favorito, sia perché elemento decisivo per raggiungere gli obiettivi locali e nazionali di neutralità emissiva e autonomia energetica, sia perché in grado di sostenere un settore, quello agricolo, fortemente impattato dai cambiamenti climatici in atto.

Un sistema diffuso di agrivoltaico che vede il settore agricolo come protagonista della transizione energetica potrebbe anche integrare il reddito agricolo stesso, fornendo al settore anche maggiori risorse per attuare le necessarie strategie di adattamento ai cambiamenti climatici - a partire dalla necessità ineludibile dell'ottimizzazione di operazioni colturali come l'irrigazione e le lavorazioni del suolo.

Distinti saluti,

Il Direttore
Dott. Claudio Savoia

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



**Comune
di Bologna**

**Questo modulo accompagna la stampa
cartacea del documento elettronico originale.**

**PG 319045 / 2023
del 04/05/2023**

Deve essere unito in testa al documento stampato

Documento : **In Uscita**
Provenienza : **AMBIENTEVERDE E TUTELA SUOLO DIREZIONE/**
Data Arrivo : **04/05/2023 12:39:58**

Numero allegati al documento Originale : **1**

File : **Contributo COBO DGR 214.pdf**
Hash : **e08b7daa2fcc1bf72d54a0fe39cab9520b764454d0cf9ea4d4d60162358bd83d**

Firma Digitale

Il documento elettronico è firmato digitalmente!
Documento firmato digitalmente da:
Claudio Savoia
Validità del certificato : dal **2022-07-18 10:53:15 CEST**
al **2025-07-18 10:53:15 CEST**

Dati di protocollazione

Numero PG 319045 / 2023
Classificazione **ORGANI POLITICI E SINDACALI
ENTI / ORGANI TERRITORIALI E DI CONTROLLO
AZIENDE SPEC,ISTITUZ,SOC.CAPITALE PUBBL,SPA,
COOPERAZIONE**
Numero Fascicolo 198
Oggetto Protocollo **CONTRIBUTO COMUNE DI BOLOGNA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE 13 FEBBRAIO 2023 N. 214 "Specificazione dei
criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti
fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e
ambientale del territorio"**

Stampato il : 04/05/2023